



## COMUNE DI MONTOGGIO

Città Metropolitana di Genova

Via IV Novembre, 18 – c.a.p. 16026 – tel. 010/93.79.31 - fax. 010/93.82.48 email:

segreteria@comune.montoggio.ge.it

c.f. 80007310107 p. IVA 00912760105

E-Mail PEC: [comunemontoggio@actaliscertymail.it](mailto:comunemontoggio@actaliscertymail.it)

Prot. 3097

Montoggio Li. 10/05/2023

### Ordinanza n. 4/2023

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Vista** la nota della RCS sport S.p.A. con sede in Via Rizzoli 8 - Milano - con la quale si informa che il territorio del Comune di Montoggio sarà interessato dal transito della gara ciclistica internazionale per professionisti denominata “ **106° Giro d'Italia**”, nel corso della 11<sup>a</sup> tappa, in programma per il giorno 17 maggio 2023;
- **Accertato** che il transito interesserà tutto il tratto della S.P. 226 Laccio Busalla attraversante il territorio del Comune di Montoggio, con provenienza dal Comune di Torriglia in direzione Comune di Casella;
- **Considerata** l'importanza che la manifestazione riveste a livello internazionale, e che alla stessa parteciperanno 176 corridori, 100 auto e 50 moto 5 ambulanze e altri veicoli al seguito;
- **Ritenuto** quindi indispensabile adottare tutti i provvedimenti necessari per consentire il regolare e sicuro svolgimento della competizione;
- **Preso atto** del disposto degli artt. 5, 6, 7, 12 e 37 del D. Lgs. 30/4/1992 n. 285, recante il testo del C.D.S. e s.m.i e del Regolamento di Esecuzione D.P.R. n. 495 16/12/1992 e s.m.i;
- **Premesso** che l'articolo 7, del Codice della strada, “Regolamentazione della circolazione nei centri abitati”, prescrive, al comma 3, che “I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione, di cui all'Art. 6 comma 4 lett. b)c)d)e) ed f) sono di competenza del Comune che li adotta, acquisito, se del caso, il parere dell'Ente proprietario della strada;
- **Atteso** che l'art. 45, codice della strada, stabilisce il divieto di fabbricazione e d'impiego di segnaletica stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal Codice della strada, dal Regolamento o dai decreti o direttive Ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto;

- **Considerato** che, così come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità e amministrativa ormai consolidata (cfr. Tar Veneto, 3 aprile 2013, n. 494), spetta al Dirigente comunale il potere di emanare provvedimenti diretti a regolare la circolazione e la sosta dei veicoli nel centro abitato, a nulla rilevando in contrario che il combinato disposto di cui agli artt. 6 e 7 del codice della strada, attribuisca al Sindaco la regolamentazione della circolazione nei centri abitati, trattandosi di atti che per un verso non implicano l'esercizio di funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo ma di gestione ordinaria, e per altro verso non rientrano nelle deroghe di cui agli artt. 50 e 54 del t.u.e.l. (Cass. civ., sez. II, 9.6.2010, n. 13885).

### **ORDINA**

**Il divieto di sosta e di circolazione veicolare lungo tutto il tratto della S.P. 226 LACCIO BUSALLA , attraversante il Comune di Montoggio, per il giorno MERCOLEDI 17 MAGGIO P.V. a partire dalle ore 13,00 e sino alle ore 16,15 o comunque a fine manifestazione**

### **ORDINA ALTRESI'**

**Per il giorno di mercoledì 17 maggio, uscita anticipata alla ore 11.30 degli alunni frequentanti la scuola Primaria e Secondaria del Capoluogo, con servizio di trasporto scolastico, e gli alunni della scuola dell'infanzia uscita alle ore 12.00 ,senza servizio di trasporto scolastico e mensa.**

### **DISPONE**

- L'apposizione della segnaletica stradale in conformità a quanto stabilito dal vigente Codice della Strada;
- La pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune , della presente Ordinanza;
- Che la stessa venga inviata al l'ufficio Tecnico del Comune di Montoggio, alla Stazione Carabinieri Montoggio ed al Locale sottocomitato CRI Montoggio, all'Istituto Comprensivo di Casella;
- Il controllo dell'ottemperanza della presente Ordinanza al personale che espleta servizio di Polizia Stradale e la locale Stazione dei Carabinieri;
- E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente Ordinanza.

### **INFORMA**

- Che ai sensi degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma, della Legge n. 241 del 07/08/1990 il responsabile del procedimento è il responsabile della Polizia Locale.
- Che ai sensi dell'Art. 3,4° della Legge 7 agosto 1990, n. 241 contenete" nuove norme in materia di procedimento Amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" il presente provvedimento Amministrativo è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il Tar di Genova entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine

Il Responsabile del servizio  
(Sandro Morando)

